



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

Provincia di Chieti

ORDINANZA SINDACALE Numero 22 DEL19/06/2025

Oggetto: PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE AREE PRIVATE UBICATE NEL TERRITORIO DI SAN VITO CHIETINO AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI, DI PROBLEMATICHE IGIENICO SANITARIE E PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

IL SINDACO

VISTO l'art. 54 TUEL comma 4, del D.lgs n.267 2000 e ss.mm.ii., il quale dispone che il sindaco adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il Dlgs n. 1/2018 codice di protezione civile il quale all'art. 3 comma 1 lett. c) individua il Sindaco quale autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predette autorità;

VISTA la legge 353 del 2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTA la L.R. 4 gennaio 2014, n. 3, Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo;

VISTO il D.Lsg. 152 del 2006 norme in materia ambientale;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 56 della Legge regionale 3/2014, *"durante il "Periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi" nelle zone boscate, fatte salve le altre norme vigenti in materia, si attuano le seguenti prescrizioni e divieti:*

- a) e' vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, nonche' compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;*
- b) e' vietato parcheggiare sui prati o nei boschi autovetture munite di marmitta catalitica;*

- c) nelle discariche pubbliche o private e' fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte;*
- d) nelle discariche e' vietato procedere alla combustione dei rifiuti quale metodo di eliminazione degli stessi;*
- e) e' fatto obbligo al gestore della discarica di procedere all'immediato spegnimento di eventuali incendi che dovessero comunque insorgervi;*
- f) nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno e' in ogni caso vietata l'accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dall'estremo margine del bosco;*
- g) nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno e' vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese”;*

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni, aree agricole non coltivate, fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati e di aree che fronteggiano le strade e gli spazi pubblici o ad uso pubblico di qualsiasi tipo ed importanza, situati nel territorio del Comune di San Vito Chietino (CH):

1. Di procedere entro 15 (quindici) giorni alla manutenzione dei terreni e delle aree sopra indicate, mediante taglio e/o rimozione della vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe infestanti, immondizie e rifiuti in genere;
2. di provvedere successivamente alla manutenzione periodica dei terreni e delle aree sopra indicate, mediante taglio e/o rimozione della vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe infestanti, immondizie e rifiuti in genere, vegetazione cadente, instabile o pericolante, mantenendo pulite ed in perfetto ordine le aree di proprietà, al fine di evitare il possibile rischio di propagazione di incendi e/o inconvenienti igienico sanitario dovuti anche al rifugio di animali o insetti che possono essere vettori di malattie o pericolosi in caso di invasione delle sedi stradali;
3. di provvedere a potare e/o tagliare le siepi e i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione e che non compromettano la visibilità;
4. di provvedere al mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime mediante la rimozione di eventuali rifiuti presenti nel rispetto della vigente normativa in materia;
5. di mantenere pulite le cunette antistanti le strade pubbliche.

AVVERTE

La violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, salvo diversamente previsto dalla legislazione vigente e dalle normative statali in materia, ivi incluse le sanzioni penali, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Eventuali danni a persone o cose derivanti dalla mancata esecuzione degli interventi ricadranno direttamente in capo ai soggetti inadempienti;

Per quanto non previsto con la presente Ordinanza, si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge regionale 03/2014.

DISPONE

che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online comunale e sul sito internet istituzionale comunale.

Con espressa avvertenza che, avverso la presente Ordinanza ai sensi della L. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge, entro 60 gg dalla pubblicazione su Albo Pretorio online comunale, al competente tribunale amministrativo regionale sezione distaccata di Pescara o in alternativa presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di gg 120 decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online comunale.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Comando Compagnia Carabinieri di San Vito Chietino ;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lanciano;

Il sindaco
Dott. Emiliano Bozzelli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Vito Chietino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Bozzelli Emiliano in data 19/06/2025